

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5857 del 02/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Site S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6005 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Site S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Site S.p.A. (C.F. e P.IVA 03983200373) per l'impianto destinato ad attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la società **Site S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Site S.p.A. (C.F. e P.IVA 03983200373) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via del Tuscolano n. 15, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 23/07/2020 (Prot. n. 10103) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

152/2006 e ss.mm.ii. e non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11058 del 10/08/2020 (pratica SUAP n. 387/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2020 al PG/2020/115907 e confluito nella **Pratica SINADOC 22096/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/126105 del 02/09/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12300 del 08/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/09/2020 al PG/2020/128630, ha richiesto integrazioni alla società/ in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14150 del 13/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/10/2020 al PG/2020/147624, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 05/10/2020 (Prot. SUAP n. 13670).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/151891 del 21/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 91098 del 30/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2020 al PG/2020/157760, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15479 del 06/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/11/2020 al PG/2020/161101, ha trasmesso parere ambientale e urbanistico favorevoli e nulla osta di impatto acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia del 05/11/2020 (Prot. n. 27015) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE**

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

**ammontano ad € 132,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. Tariffa 12.2.4.1. pari a € 132,60, in quanto valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 30/11/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto Site S.p.A.**

**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli**

#### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Tolara, afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli, classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue domestiche" dei servizi igienici, dei bagni e della mensa provenienti dall'attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (fosso tombato adiacente a via Tolara) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 91098 del 30/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 27015 del 05/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/11/2020 al PG/2020/161101. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura n. 546/D del 29/05/2003 rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia e dei successivi rinnovi in regime di autodichiarazione.
- Elaborato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" datato 31/08/2020 (agli atti di ARPAE in data 14/10/2020 al PG/2020/147624).
- Elaborato "Planimetria fognature - Rev1" datato 02/03/2020 (agli atti di ARPAE in data 14/10/2020 al PG/2020/147624).

-----  
Pratica Sinadoc 22096/2020

Documento redatto in data 30/11/2020



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [edilizia\\_privata@comune.ozzano.bo.it](mailto:edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 19675/2020  
Fascicolo 2020/DA0.06.09/25

**AUA N. 83**  
**DITTA SITE SPA**  
**VIA DELLA CHIMICA, 2-3-4 sub 1-2**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 387/2020**

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA per l'immobile della Ditta “SITE SPA”, sito in Via della Chimica n. 2-3-4 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 387/2020 – Registro n.ro 83/2020.**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche, emissione in atmosfera e acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 10103 del 23/07/2020, e successive integrazioni, dal Sig. Borghi Stefano, C.F. BRGSFN51S23A944P rappresentante legale della Ditta “SITE SPA” avente sede legale a Bologna in Via del Tuscolano n. 15, P.IVA 03983200373, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via della Chimica n. 2-3-4 con attività di costruzione e installazione impianti per sistemi di trasporto;

Vista la nota prot. n. 19675 del 10/08/2020, con le quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia in data 27/08/2003 prot. n. 26915 alla precedente proprietà OREM SPA che ha venduto l'immobile in oggetto alla ditta SITE SPA;

Vista l'Autodichiarazione allo scarico presentata dalla ditta SITE SPA al Comune di Ozzano dell'Emilia con nota prot. 34021 in data 19/09/2010 in cui si dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla base del precedente titolo autorizzativo;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. e pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 02/11/2020 prot. 26799, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via della Chimica n. 2-3-4 e risulta identificato catastalmente al F. 17 Mapp. 623 sub 1-2;
- nella documentazione presentata si chiede il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia in data 27/08/2003 prot. n. 26915;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "ASPI: ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati" in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

### ESPRIME

per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**, in quanto conforme dal punto di vista urbanistico, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta "SITE SPA" in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via della Chimica n. 2-3-4 con attività di costruzione e installazione impianti per sistemi di trasporto.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto dei risultati della valutazione di impatto acustico redatta da tecnico incaricato ed allegata all'istanza in cui si evince il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione per la classe di appartenenza individuata così come indicati dalla normativa vigente.

**a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- per la matrice acustica, sia rispettato quanto prescritto da ARPAE in data 21.10.2020 Prot. Gen. 151891 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 26/10/2020 prot. 26296, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 30.10.2020 Prot. Gen. 91098 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 02/11/2020 prot. 26799, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli

accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*Dott. Maura Tassinari*

*(documento firmato digitalmente)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 30 ottobre 2020  
Prot. n. 91098/20

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sl

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>29/10/2019</b>	Num. prot.: <b>102038</b>
	Data prot.: <b>04/02/2020</b>	Num. prot.: <b>9960</b>
	Data prot.: <b>10/02/2020</b>	Num. prot.: <b>12494</b>
	Data prot.: <b>10/08/2020</b>	Num. prot.: <b>68415</b>
	Data prot.: <b>19/10/2020</b>	Num. prot.: <b>86932/20</b>
	Data prot.: <b>27/10/2020</b>	Num. prot.: <b>89418/20</b>
	PA&S 127/2019	

**Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA – per rinnovo di autorizzazione precedente.**  
**Ditta richiedente: "SITE SPA"**  
**Via della Chimica 3 Comune di Ozzano dell'Emilia**  
**Unione dei Comuni Savena – Idice -SUAP Associato**  
**Pratica SUAP n.557/2019 Prot.2020/0001463**  
**Istanza di richiesta AUA per rinnovo di autorizzazione precedente**

In merito all'istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Stefano Borghi codice fiscale BRGSFN51S23A944P, in qualità di amministratore della ditta "SITE SPA" p. IVA 03983200373 con sede legale in via del Tuscolano 15 a Bologna e stabilimento in via della Chimica 3 a Ozzano dell'Emilia (BO), inerente all'attività di produzione di impianti ferroviari.

Verificato dalla documentazione che:

- ✓ L'azienda risulta disporre di autorizzazione, derivante da un'autodichiarazione allo scarico in pubblica fognatura della ditta, Protocollo Generale n°0034021 del Comune di Ozzano dell'Emilia in data 19/10/2010;
- ✓ lo stabilimento dispone di una doppia rete per il deflusso dei reflui:
  - rete acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento dei coperti degli edifici e dalle aree di transito recapita nel fosso tombato Tolara, non in carico alla scrivente Società, che pertanto non emetterà un parere in merito a questa tipologia di scarichi;
  - rete delle acque reflue di tipo domestico che ricapita nella pubblica fognatura di via Tolara afferente all'impianto depurazione di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli;
- ✓ come dichiarato nella documentazione trasmessa con l'istanza autorizzativa non sono presenti nel ciclo di produzione acque reflue di tipo industriali.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
  - **acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

## Autorizzazione Unica Ambientale

### Impianto Site S.p.A.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli

### ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari svolta dalla società Site S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti di emissione stabiliti dalla D.G.R. 2236/2009 e ss.mm.ii. e precisamente il punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche".

### Prescrizioni

1. La società Site S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

---

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA TERMINALI BANDELLA – BRASATURA

#### EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: ARMADIO GRUPPO SPAZZOLATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla Tabella A1 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Site S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione sintetica” datato 31/08/2021 (agli atti di ARPAE in data 10/08/2020 al PG/2020115907).
- Elaborato “Quadro riassuntivo delle emissioni” non datato (agli atti di ARPAE in data 10/08/2020 al PG/2020115907).
- Elaborato “Planimetria generale dello stabilimento” non datato (agli atti di ARPAE in data 10/08/2020 al PG/2020115907).

-----  
Pratica Sinadoc 22096/2020

Documento redatto in data 30/11/2020

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto Site S.p.A.**

**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via della Chimica n. 3, Z.I. Ponte Rizzoli**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Site S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia per l'attività di produzione di componenti elettromeccaniche per la realizzazione impianti ferroviari.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Ozzano dell'Emilia.

#### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 27015 del 05/11/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/151891 del 21/10/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/11/2020 al PG/2020/161101. Il parere del Comune di Ozzano dell'Emilia è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico per l’attività produttiva sita in via della Chimica n. 3 ad Ozzano dell’Emilia (BO)” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/10/2014 dalla sig. Ra Maria Teresa Napoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Site S.p.A. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 10/08/2020 al PG/2020/115907).

-----  
Pratica Sinadoc 22096/2020

Documento redatto in data 30/11/2020

**SINADOC 22096/20 e 22917/20**

Comune di Ozzano Emilia  
Servizio patrimonio ambiente mobilità  
PEC:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Suap Associato Unione dei Comuni Savena-Idice  
Via Risorgimento 1  
Pianoro  
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AAC Metropolitana  
c.a. Lorenzo Farnè

Oggetto: Parere acustico per il rilascio di AUA ditta SITE spa via della Chimica 3 a Ozzano Emilia.  
**Pratica SUAP 387/2020.**

In merito a quanto in oggetto dall'analisi della documentazione trasmessa firmata da tecnico competente in acustica ambientale Maria Teresa Napoli risulta che:

- la ditta è inserita in un contesto industriale a ridosso dell'autostrada A14 e della complanare sud di Bologna, poste a nord dell'insediamento;
- il recettore sensibile più prossimo all'insediamento risulta essere un'abitazione a circa 47 metri a sud.
- L'insediamento produttivo e il recettore, secondo la Classificazione Acustica Comunale, sono posti in classe acustica V;
- Tutti gli impianti e le attrezzature aziendali hanno un funzionamento nel solo periodo di riferimento diurno;
- sono state individuate 4 postazioni di misura:
  - P1, al confine est nella zona carico merci di fronte compressore dell'unità produttiva;
  - P2, al confine sud di fronte al camino a servizio delle saldature;
  - P3, al confine ovest di fronte allo scarico merci;
  - P4, al confine nord di fronte all'unità esterna dell'impianto di condizionamento.
- Le sorgenti sonore significative risultano essere carico e scarico merci compressore con funzionamento di 4 cicli giorno della durata di 5/8 minuti, impianto di condizionamento e camino a servizio delle saldature funzionante 2 ore al giorno. Secondo il consulente aziendale non risulta significativo il rumore generato dal traffico indotto dall'azienda in considerazione delle grandi arterie stradali in prossimità dell'insediamento;
- La sorgente sonora più significativa impattante sul recettore individuato risulta essere il camino a servizio delle saldature;
- Dalle misure di breve durata eseguite nel 2014 e dai calcoli effettuati emerge il rispetto del limite di immissione assoluti diurno al confine aziendale e il rispetto del limite di immissione differenziale al recettore.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

In merito si osserva che:

- le misure sono datate e le verifiche non sempre sono frutto di misure dirette, ma sono il risultato di calcoli matematici;
- l'azienda risulterebbe rispettare ampiamente i limiti vigenti;
- l'area in cui è inserito il sito produttivo non ha subito sostanziali modifiche nel tempo e nuove misure in periodo di emergenza Covid 19 non restituirebbero una fotografia della normale condizione del sito.

Visto quanto riscontrato dal consulente aziendale si ritiene che nulla osti al rinnovo dell'atto autorizzativo richiesto a condizione che: entro 6 mesi dal termine dell'emergenza sanitaria Covid 19, venga eseguito una nuova valutazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti da tenere a disposizione degli organi di controllo; la relazione dovrà contenere gli elementi stabiliti dalla DGR 673/04 e la verifica del rispetto dei limiti dovrà essere eseguita con misure al confine e al recettore.

L'istruttoria è stata curata da Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
(Dott.ssa Paola Silingardi)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**